



COMUNE DI POZZUOLI

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'Imposta di Soggiorno è stata istituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21/02/2024 ed è applicata per i pernottamenti a partire dal 1° giugno 2024

INFORMATIVA PER GLI OSPITI

Finalità dell'imposta

L'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali e i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

Quanto si paga

L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi, anche se effettuati in strutture ricettive diverse ubicate sul territorio comunale, salvo i casi di esenzione di seguito riportate, e nella misura deliberata dal Comune.

Le tariffe, stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 27 febbraio 2024, sono le seguenti:

Tipologia struttura ricettiva	Tariffa giornaliera a persona
Albergo ad 1 stella	Euro 1,00
Albergo a 2 stelle	Euro 1,50
Albergo a 3 stelle	Euro 2,00
Albergo a 4 stelle	Euro 3,00
Albergo a 5 stelle	Euro 5,00
Tutte le restanti strutture ricettive (alberghiere ed extra alberghiere)	Euro 2,00

Chi deve pagare l'imposta

L'ospite che pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale.

L'imposta va versata al gestore della struttura che rilascia apposita ricevuta.

Chi è esentato dal pagamento dell'imposta (art. 6 Regolamento dell'Imposta soggiorno)

- a) Gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Pozzuoli.
- b) I minori di età inferiore a dieci anni.
- c) I malati che devono effettuare terapie e visite mediche presso strutture sanitarie pubbliche e private site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore per tutto il periodo della terapia e/o della visita medica, compreso un pernottamento prima della terapia e/o della visita medica e uno successivo alla fine della terapia e/o della visita medica.
- d) Chi assiste i degenti, ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente per tutto il periodo di degenza compreso un pernottamento prima del ricovero e un pernottamento successivo alla dimissione.
- e) I genitori, o accompagnatori delegati, che assistano i minori di anni diciotto, ricoverati o in attesa di ricovero presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente per il periodo di ricovero compreso un pernottamento prima del ricovero e un pernottamento successivo alla dimissione.
- f) I portatori di handicap di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (connotazione di gravità) ed il loro accompagnatore.
- g) Gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio.
- h) Gli studenti universitari fuori sede.
- i) I soggetti che pernottano a spese dell'Amministrazione comunale.
- l) I soggetti ed i volontari che alloggiano in strutture ricettive a seguito di particolari attività di tipo assistenziale non previste nelle altre tipologie esenti e/o per provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare qualsiasi situazione di emergenza conseguente ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario o assistenza sanitaria.